

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

Oggetto: Annullamento d'ufficio del d.D.G. n. 358 del 02/05/2022 (art. 21-*nonies* della legge 07.8.1990, n. 241) e Voltura, con valenza di nuova autorizzazione per impianto esistente, (art. 208 del decreto legislativo 03.4.2006, n.152 e ss.mm.ii., come di seguito riassunta, in favore di:

Gestore: Progitex S.r.l. - Cod. fisc. / P. IVA 01650680893

Sede legale: via Bivio San Giuseppe, 4 - 95040 Castel di Iudica (CT)

Sede amministrativa: Strada XIV, s.n.c. - 95100 Zona Industriale Catania (CT)

Installazione: c.da Piano Ciaramito – Zona Ind. / Area Sviluppo Industriale “Dittaino”, - 94100 Enna (EN) (NCT di Enna: foglio 112 / particella 317 – ex 17, 101, 132, 135, 258, 283, 294 e 308)

Attività di gestione autorizzata: operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13 ed R3 dell'allegato “C” alla parte IV del d.lgs.152/2006 e s.m.i., da attuare come centro di raccolta per la produzione di compost di qualità quale ammendante agricolo.

Rifiuti oggetto dell'attività di gestione: codici EER di cui all'art. 2 – Tabella 1 del presente decreto.

Quantità autorizzate: 12.775 tonnellate/anno per la operazione R3, con capacità istantanea di messa in riserva R13 pari a 70 tonnellate e una capacità di trattamento media giornaliera di 35 tonnellate per l'operazione R3 e comunque non superiore a 75 tonnellate / giorno.

Scadenza dell'autorizzazione: 31.05.2032

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	la legge Regionale del 15 maggio 1986, n. 27 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature”;
VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA	la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
VISTA	la Direttiva 2010/75/CE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
VISTA	la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.6.2015;
VISTA	la legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali”, atteso che, in base al parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTA	la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 4, che cita testualmente: restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991;
VISTO	il decreto Ministeriale 05 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai DM Ambiente 09 gennaio 2003, DM Ambiente 27 luglio 2004 e DM Ambiente 05 aprile 2006 n.186, nonché il DM n.161 del 10 agosto 2012;
VISTA	l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia del 02 dicembre 2003, n. 2196, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e



	di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
VISTO	il decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come da ultimo modificato dal decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs.59 del 18 febbraio 2005;
VISTO	il decreto Assessoriale 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria e dell’ambiente”;
VISTO	il D.D.G. n.92 del 21 agosto 2007 del Dipartimento Regionale Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”;
VISTO	il decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTA	la legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
VISTA	la legge regionale 08 Aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii., che individua, tra l’altro, il ramo di Amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii., anche nelle ipotesi previste per l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208;
VISTO	il decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.”;
VISTA	l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3887 del 09 luglio 2010 e la successiva disposizione commissariale n.81 del 31 Luglio 2012 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia”;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”;
VISTO	il decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
VISTO	il decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 “Rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
VISTO	il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO	il decreto del Dirigente Generale n. 232 del 28 maggio 2013 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state attribuite al Servizio 8 (ex Servizio 7) di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Unica di cui all’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., esclusivamente per le categorie di attività individuate al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del d. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA	l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 18 febbraio 2014, n.148 in materia di rifiuti;
VISTA	il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 giugno 2014, n. 120 Nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e la Deliberazione dello stesso Albo n. 6 del 30 maggio 2017, come chiarita con la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 del Comitato Nazionale, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti;
VISTA	la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.6.2015;



- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTA la delibera di Giunta Regionale 07 giugno 2016, n. 207 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al d.P.R.S. n. 6/2013 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 aprile 2017, n.10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, prot. n. 4064 del 15 marzo 2018 avente per oggetto Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 05 aprile 2018, n.158 "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione";
- VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTA la legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 36: spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi;
- VISTA la legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" ed in particolare l'art. 6: conflitto di interessi e obbligo di astensione;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTO il decreto legislativo 03 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione del 19 giugno 2020, n. 2805 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 14.6.2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Calogero Foti;
- VISTA la nota prot.11272/GAB del 20.11.2020 avente per oggetto "Gestione Integrata dei Rifiuti, Ubicazione e distanze impianti, l.r.9/2010 art.17, Problematica interpretativa";
- VISTA la Determinazione del Dirigente Generale n. 18 del 24 marzo 2022 "Nomina dei Responsabili dei procedimenti istruttori dei provvedimenti assegnati al Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – A.I.A del DRAR Sicilia con decorrenza 01 gennaio 2022.";
- VISTO il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 "Rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 7 marzo 2022;
- VISTI gli atti del procedimento di pertinenza di questo Dipartimento, costituenti il fascicolo avente Cod. 19086009-Progitec S.r.l., la cui istruttoria è di seguito ricostruita con l'indicazione delle autorizzazioni precedenti e degli estremi di protocollazione di questo Dipartimento:
- 23.9.2004 – O.C. n° 1223: decreto di approvazione del progetto e concessione di finanziamento (art. 1);
 - 10.4.2008 – d.D.S. n° 70/SRB: decreto di approvazione del progetto definitivo e autorizzazione alla gestione di un impianto di compostaggio in favore di Sicilia Ambiente Spa, ai sensi dell'art. 210 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 11.3.2011 – d.D.G. n° 276: decreto di voltura del d.D.S n° 70/SRB del 10.4.2008, ai sensi dell'art. 208 del d. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in favore di EnnaEuno Spa;
 - 17.4.2013 – d.D.S. n° 546/S7: decreto di rinnovo del d.D.S. n° 70/SRB del 10.4.2008, come volturato con d.D.G. n° 276 del 11.3.2011, ai sensi dell'art. 208 del d. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in favore di EnnaEuno Spa in liquidazione;
 - 06.5.2021 – nota prot. n° 17996: Istanza di accesso agli atti per il rilascio della documentazione autorizzativa e relativi elaborati progettuali, proposta dalla Progitec S.r.l.;
 - 03.6.2021 – nota prot. n° 21817: Domanda di variazione della Ragione Sociale / Titolarità di autorizzazione rilasciata ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., proposta dalla Progitec S.r.l. e corredata da:



- autodichiarazione sostitutiva dei singoli soci (prodotta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) circa i requisiti di integrità personale, anche ai sensi dell'articolo 67 del d. lgs. n.159/2011;
- autodichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante (prodotta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) circa i requisiti personali, anche ai sensi dell'articolo 67 del d. lgs. n.159/2011, l'iscrizione nella White List presso la Prefettura di Catania – area I-bis antimafia (prot. 0098501 del 22/09/2020, validità 12 mesi);
- atto di vendita fallimentare (Repertorio n. 155765, Raccolta n. 21661) del 26.4.2021, a seguito di autorizzazione del Tribunale Ordinario di Enna – Sez. Civile “fallimentare” del 17.4.2021;
- 16.6.2021 – nota prot. n° 23773: Riscontro alla istanza di accesso agli atti e produzione di copia n. 17996 del 06.5.2021;
- 17.6.2021 – nota prot. n° 23889: Riscontro alla domanda di variazione sociale e comunicazione di avvio del procedimento;
- 14.3.2022 – nota prot. n° 9063: Trasmissione Perizia Giurata stragiudiziale;
- 02.5.2022 – d.D.G. n. 358: “*Declaratoria di decadenza del d.D.S. 546/S7 del 17.4.2013 (rinnovo del d.D.S. 70/SRB del 10.4.2008 dell'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque rilasciato in favore di Sicilia Ambiente Spa, come volturato con d.D.G. 276 del 11.3.2011 in favore di EnnaEuno Spa) intestato a EnnaEuno Spa in liquidazione, relativo alla gestione di un impianto di compostaggio sito in c.da Piano Ciaramito – Zona Industriale - Area Sviluppo Industriale “Dittaino” - 94100 Enna (EN) [NCT di Enna: foglio 112/particella 317 – ex 17, 101, 132, 135, 258, 283, 294 e 308]”*;
- 17.6.2022 – nota prot. n° 22036: Evidenza dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (ex art. 19 del d. lgs. n. 152/2006) per il progetto in oggetto, confermata con nota del 10.6.2022 nella Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> - Codice Istanza 1447) ed acquisita al prot. D.R.A. n. 43158 del 10.6.2022;
- 04.7.2022 – nota prot. n° 24224: relata di notifica dell'Avvocatura di Stato in merito al ricorso proposto presso il T.A.R. Sicilia dalla Progitec S.r.l. per l'annullamento previa sospensione del d.D.G. n. 358/2022;
- 15.9.2022 – nota prot. n° 32794: Trasmissione da parte di Progitec S.r.l. (sua sponte) della seguente documentazione integrativa:
 - Ordinanza n.1223 del 23.9.2004 che autorizzava la realizzazione e la gestione dell'impianto in oggetto;
 - Atto di interpello del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali che definisce gli ambiti di applicazione delle “valutazioni ambientali”;
 - Sentenza Giudice Delegato, di rigetto della domanda di rivendica SRR Enna Provincia Ato 6, che statuisce la natura autorizzativa dell'impianto di compostaggio nonché il trasferimento di proprietà alla Progitec S.r.l., autorizzando il trasferimento dell'impianto di compostaggio e le relative autorizzazioni (d.D.S. 546/S7 del 17.4.2013 “*rinnovo del d.D.S. 70/SRB del 10.4.2008 dell'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque rilasciato in favore di Sicilia Ambiente Spa, come volturato con d.D.G. n. 276 del 11.3.2011 in favore di EnnaEuno Spa*” intestato a EnnaEuno Spa), giusto rogito notarile del 26.4.2021, RGN 155765;
- 19.9.2022 – nota prot. n° 33269: Provvedimento semplificato di conclusione procedimento ex art. 2 comma 1 della Legge regionale n. 7/2019.

VERIFICATO	che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il precedente d.D.S. n. 70/SRB del 10.4.2008, come volturato con d.D.G. n. 276 del 11.3.2011 e rinnovato con d.D.S. n. 546/S7 del 17.4.2013;
TENUTO CONTO	delle conclusioni espresse dal Dipartimento dell'Ambiente con proprio Prot. n. 67864 del 19.9.2022 in merito alla richiesta avanzata dalla Progitec S.r.l. (Cod. Progetto EN 9 - Rif 20 - CP 1995) di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ex art. 19 del d. lgs. n. 152/2006, dell'impianto di compostaggio della frazione organica del rifiuto solido urbano sito nella zona industriale Dittaino, nel territorio del comune di Enna” con il provvedimento semplificato di conclusione procedimento ex art. 2 comma 1 della Legge regionale n. 7/2019, con esclusione di ogni altra valutazione ambientale sull'impianto già realizzato;
ACQUISITA	la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale rappresentante della Società Progitec S.r.l., in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
VERIFICATO	che i Soggetti intervenuti nell'istruttoria del presente provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 7/2019;



TENUTO CONTO	del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 14 Marzo 2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
TENUTO CONTO	del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 23 Maggio 2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia, il quale impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.Lgs.159/11, e s.m.i., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
TENUTO CONTO	del Patto di Integrità sottoscritto tra la Progitex S.r.l. e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
CONSIDERATO	che oltre ai casi in cui è prevista la revoca <i>ope legis</i> , il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
VERIFICATO	che è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa, ai sensi della L.R. n.24/1993, pena la nullità del presente provvedimento, a mezzo bonifico bancario su C/C n° 17770900, intestato a Regione Siciliana – Cassa Provinciale Tasse Concessioni Regionali, Cap. 1606 90139 Palermo (PA);
VERIFICATO	che nessun pregiudizio deriva ad alcuno in conseguenza dell'adottando provvedimento;
RITENUTE	superate le motivazioni che hanno condotto all'emanazione del d.D.G. n. 358 del 02.5.2022;
RITENUTO	che i criteri progettuali e gestionali previsti, come dichiarati nella perizia giurata, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente provvedimento, siano idonei a perseguire l'attività per la quale è già stata rilasciata l'Autorizzazione di cui al d.D.S. n. 70/SRB del 10.4.2008, come volturato con d.D.G. n. 276 del 11/03/2011 e rinnovato con d.D.S. n. 546/S7 del 17.4.2013;
RITENUTO	di dovere assumere le determinazioni conclusive in merito all'istruttoria della richiesta di voltura proposta con protocollo di acquisizione n. 21817 del 03.6.2021, in linea con la normativa vigente, e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'Autorizzazione di cui al d.D.S. n. 70/SRB del 10.4.2008, come volturato con d.D.G. n. 276 del 11.3.2011 e rinnovato con d.D.S. n. 546/S7 del 17.4.2013;
RITENUTO	di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è annullato d'ufficio il d.D.G. n. 358 del 02/05/2022 *“Declaratoria di decadenza del dDS 546/S7 del 17.4.2013 (rinnovo del dDS 70/SRB del 10.4.2008 dell'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque rilasciato in favore di Sicilia Ambiente Spa, come volturato con dDG 276 del 11.3.2011 in favore di EnnaEuno Spa) intestato a EnnaEuno Spa in liquidazione, relativo alla gestione di un impianto di compostaggio sito in c.da Piano Ciaramito – Zona Industriale - Area Sviluppo Industriale “Dittaino” - 94100 Enna (EN) [NCT di Enna: foglio 112/particella 317 – ex 17, 101, 132, 135, 258, 283, 294 e 308]”*.

Art. 2

È approvata la voltura, con valenza di nuova autorizzazione per impianto esistente, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., del dDS n° 70/SRB del 10/04/2008, come volturato con dDG n° 276 del 11/03/2011 e rinnovato con dDS n° 546/S7 del 17/04/2013, relativo all'istallazione come di seguito specificata (ai sensi dell'art. 208, co.17-bis, del d.lgs.152/2006 e s.m.i.):

Gestore: Progitex S.r.l. - Cod. fisc. / P. IVA 01650680893

Sede legale: via Bivio San Giuseppe, 4 - 95040 Castel di Iudica (CT)

Sede amministrativa: Strada XIV, s.n.c. - 95100 Zona Industriale Catania (CT)

Autorizzazione Unica, art. 208 del d.lgs. 152/2006

Installazione: c.da Piano Ciaramito – Zona Ind. / Area Sviluppo Industriale “Dittaino” - 94100 Enna (EN)
(NCT di Enna: foglio 112 / particella 317 – ex 17, 101, 132, 135, 258, 283, 294 e 308)

Attività di gestione autorizzata: operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13 ed R3 dell'allegato “C” alla parte IV del d.lgs.152/2006 e s.m.i., da attuare come centro di raccolta per la produzione di compost di qualità quale ammendante agricolo.

Rifiuti oggetto dell'attività di gestione: codici EER di cui all'art. 3 – Tabella 1 del presente decreto.



Quantità autorizzate: 12.775 tonnellate/anno per la operazione R3, con capacità istantanea di messa in riserva R13 pari a 70 tonnellate e una capacità di trattamento media giornaliera di 35 tonnellate per l'operazione R3 e comunque non superiore a 75 tonnellate / giorno.

Scadenza dell'autorizzazione: 30.09.2032

Art. 3

Il Gestore è autorizzato a ricevere in ingresso esclusivamente le seguenti categorie di rifiuti per una potenzialità massima annua così ripartita:

Tabella 1

Cod. EER	Descrizione	Oper			
02.	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.	R3	R13	/	/
02.01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia				
02.01.02	Scarti di tessuti animali.				
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali.				
02.01.06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito.				
02.01.07	Rifiuti della selvicoltura e pesca.				
02.02	Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale.				
02.02.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.				
02.02.04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.				
02.03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.				
02.03.01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti.				
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.				
02.03.05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.				
02.04	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero.				
02.04.01	Terriccio residuo da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole				
02.04.03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.				
02.05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia.				
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.				
02.05.02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.				
02.06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione.				
02.06.03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.				
02.07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao).	R3	R13	/	/
02.07.01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.				
02.07.02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche.				
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.				
02.07.05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
03.	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone.				
03.01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili.				
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero.				
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04				
03.03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone.				
03.03.01	Scarti di corteccia e legno.				
03.03.02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)				
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone.				
03.03.09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.				
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.				
03.03.11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10*				



04. 04.01 04.01.07	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce. Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo.	R3	R13	/	/
15. 15.01 15.01.01 15.01.03	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in legno	R3	R13	/	/
19. 19.08 19.08.05	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3	R13	/	/
20 20.01 20.01.01 20.01.08 20.01.38 20.02 20.02.01 20.03 20.03.02	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) Carta e cartone Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37* Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) Rifiuti biodegradabili Altri rifiuti urbani Rifiuti dei mercati	R3	R13	/	/
potenzialità massima complessiva lorda espressa in tonn/anno				12.775	
potenzialità massima complessiva richiesta espressa in tonn/anno				10.967	

Il Gestore compatibilmente con la capacità massima autorizzata e con la volumetria utile dovrà garantire il trattamento del rifiuto in ingresso entro le 48 ore successive alla presa in carico sui propri registri.

In riferimento alle tipologie di rifiuto prodotto dall'installazione in oggetto, sono consentite le operazioni R3 in auto smaltimento, ferme restando la capacità giornaliera e la potenzialità annuale e con l'obbligo di annotazione nel registro "Rifiuti".

Le operazioni di recupero autorizzate sono:

- R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche): operazione applicata al rifiuto in ingresso (Frazione Organica da Raccolta Differenziata – F.O.R.D.) mediante digestione aerobica del rifiuto miscelato con idoneo materiale strutturante per la produzione di ammendante compostato misto (MPS/EoW) e successiva maturazione, nel rispetto della volumetria massima autorizzata e della capacità di trattamento massima autorizzata; sono esclusi dalla presente operazione i materiali che costituiscono una sovra produzione delle materie prime seconde (MPS) in uscita dalla medesima installazione e che obbediscono alla definizione di rifiuto (art.183, comma 1, lett. A) del d.lgs.152/2006);

- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), applicato ai rifiuti in ingresso destinati al recupero, nel rispetto della volumetria massima autorizzata e della capacità di trattamento massima autorizzata.

È fatto divieto esplicito della gestione di rifiuti in conto terzi diversi da quelli autorizzati in ingresso.

Art. 4

La presente autorizzazione è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni, la cui scadenza è fissata al 30/09/2032.

Il rinnovo della Autorizzazione potrà essere richiesto almeno 180 (centottanta) giorni prima della suddetta scadenza.

Art. 5

Qualsiasi modifica dei luoghi, della configurazione impiantistica e delle modalità di gestione oggetto della presente autorizzazione dovrà essere comunicata per le valutazioni conseguenziali di questo Dipartimento e degli enti competenti per territorio.

Art. 6

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 6, tenuto conto l'invarianza dello stato dei luoghi, come ripristinati e dichiarati nella perizia giurata rispetto a quanto approvato ed autorizzato con dDS n° 70/SRB del 10/04/2008, come volturato con dDG n° 276 del 11/03/2011, rinnovato con dDS n° 546/S7 del 17/04/2013 ed infine volturato con il presente decreto, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.



Per gli effetti della presente autorizzazione il Gestore nell'esercizio dell'installazione dovrà rispettare i seguenti principi di carattere generale e le condizioni e limiti specifici, come di seguito schematizzati.

- a) Emissioni in atmosfera: sono richiamati e confermati i limiti, autorizzati con DRS n. 539 del 09/06/2008 del Dipartimento Territorio e Ambiente, che si intende sostituito dal presente provvedimento, relativi ai 4 biofiltri presenti e che per chiarezza si riportano in tabella 2.

Tabella 2

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	Limite (mg/Nm ³)
E1	9.000	Polveri totali	5
		Composti solforati (H ₂ S)	4
		Composti azotati (NH ₃)	5
		C.O.V.	5 ⁽¹⁾
		Odori	250 ⁽²⁾
E2, E3, E4	1.700 cad. uno	Polveri totali	5
		Composti solforati (H ₂ S)	4
		Composti azotati (NH ₃)	5
		C.O.V.	5 ⁽¹⁾
		Odori	250 ⁽²⁾
EDiffuse	-	Polveri totali	40
⁽¹⁾ Composti Organici Volatili (C.O.V.) espressi come Carbonio Organico Totale			
⁽²⁾ Unità Odorimetriche /Nm ³ (U.O./Nm ³)			

- b) Contaminazione dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee: è fatto obbligo al Gestore di preservare i luoghi da qualsiasi fonte di potenziale contaminazione, per tale motivo tutte le aree interne al centro di raccolta destinate allo stoccaggio, messa in riserva e deposito temporaneo devono essere realizzate in materiale impermeabile, le stesse devono essere dotate di canalette o scarico per il convogliamento delle acque di lavaggio e/o di processo oppure, per le aree non coperte, delle acque di prima pioggia al sistema di depurazione prima dello scarico in pubblica fognatura e/o in superficie; inoltre, è fatto specifico divieto di posizionamento di qualsiasi rifiuto (in ingresso o prodotto) su terreno nudo.
- c) Rumore: in base alle attività svolte presso l'installazione e alla sua collocazione sul territorio, il Gestore dovrà rispettare i limiti previsti per la Classe acustica "V" individuata ai sensi del DPCM 01/03/1991 e successivo DPCM 14/11/1997; è fatto obbligo al Gestore di produrre entro il primo anno dalla emanazione della presente autorizzazione una relazione fonometrica di impatto acustico ambientale, a firma di professionista tecnico abilitato, con l'installazione in esercizio a pieno regime per la verifica del rispetto dei limiti per la Classe acustica individuata.
- d) Scarichi idrici: è presente un sistema a dispersione con fossa Imhoff a servizio dell'area uffici costituente scarico di tipo civile; è presente un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia dei piazzali e relativo disoleatore il cui scarico è autorizzato in superficie in forza del dDS n° 70/SRB del 10/04/2008, come volturato con dDG n° 276 del 11/03/2011 e rinnovato con dDS n° 546/S7 del 17/04/2013; gli scarti delle acque di processo (ad es., colaticci, percolato, ecc.) sono conferiti in serbatoi di accumulo a tenuta e smaltiti come rifiuto liquido.
- In base alla tecnologia proposta per l'installazione, la quale prevede una rete di captazione dei colaticci/percolato prodotti dalle componenti impiantistiche senza sistemi di depurazione e senza "scarico" (come definito all'art.74 del d.lgs.152/2006), è autorizzato il loro stoccaggio per una capacità massima complessiva pari a 120 mc (4 vasche da 30 mc ciascuna) e il loro ricircolo come acque di processo, nel rispetto della suddetta capacità massima complessiva; i quantitativi di colaticci/percolato, ove eccedano la suddetta capacità massima complessiva o per qualità non possono essere utilizzati come acque di processo, saranno conferiti ad idoneo impianto di depurazione, previa caratterizzazione e classificazione del rifiuto liquido (vedi definizione art.183, comma 1, lett. A) del D.Lgs.152/2006) per l'assegnazione di specifico codice EER, per il conseguente smaltimento nel rispetto della normativa sui rifiuti.
- È autorizzato lo stoccaggio delle acque di seconda pioggia per una capacità massima complessiva di raccolta delle stesse pari a 45 mc (3 vasca da 15 mc), da utilizzare quale riserva d'emergenza antincendio; i quantitativi di acque di seconda pioggia, ove eccedano la suddetta capacità massima complessiva saranno conferite nel rispetto della specifica normativa di settore.
- e) Il Gestore, in qualsiasi caso di eventi accidentali che comportino l'interruzione del ciclo produttivo, la gestione dell'installazione in difformità di una delle condizioni e/o prescrizioni, la violazione di uno o più limiti e/o l'alterazione della qualità delle matrici ambientali oggetto della presente autorizzazione, è obbligato a notificare l'accaduto, nel rispetto delle norme vigenti, anche a questa Autorità Competente, oltre che agli Enti interessati per competenza, in funzione della rilevanza degli aspetti in materia di igiene e sanità, incolumità pubblica e/o dei lavoratori, potenziale contaminazione delle matrici ambientali, altre norme specifiche di settore ecc.; conseguentemente, dovrà adottare tutte le misure di emergenza e prevenzione necessarie e previste per legge.

- f) Il Gestore deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze, con particolare attenzione agli adempimenti previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e al rischio di incendi.
- g) Ulteriori prescrizioni di carattere generale:
1. il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti prodotti e quello previsto per il deposito temporaneo compatibilmente alla tipologia di rifiuto prodotto; inoltre, la non conformità alle specifiche tecnico-merceologiche certificate dal Gestore per la MPS/EoW (Compost) prodotta dall'istallazione e che non consente la commerciabilità della stessa, comporta la sua dichiarazione come rifiuto, con conseguente annotazione nei registri appositi e la loro quantificazione concorrente al Bilancio di massa dell'intera istallazione e al raggiungimento delle quote di stoccaggio autorizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti da destinare a smaltimento.
 2. l'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri e inquinanti) massimizzandone invece la sostenibilità (economica e di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.
 3. tutti i punti previsti per il campionamento ed i controlli da parte degli Organi competenti dovranno essere mantenuti disponibili ed efficienti;
 4. gli Organi di controllo (Liberio Consorzio Comunale di Enna e ARPA Sicilia) competenti per territorio effettueranno con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
 5. per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del d. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
 6. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
 7. il Gestore, a richiesta degli Organi di controllo, deve dimostrare l'effettivo conferimento dei rifiuti prodotti mediante copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso, e la corretta tenuta del registro di carico e scarico.
 8. il Gestore è tenuto a verificare la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso effettuata dal produttore del rifiuto stesso, in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione;
 9. il Gestore, prima dello smaltimento, deve provvedere alla caratterizzazione analitica, ove previsto e/o richiesto, dei rifiuti prodotti e destinati a smaltimento.
 10. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
 11. i diversi settori dell'istallazione dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le eventuali indicazioni di pericolo, i comportamenti da tenere ed eventuali divieti.
 12. il Gestore, potrà perseguire il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, adottando sistemi di gestione certificati e/o strumenti volontari riferibili al regolamento di Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) anche al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.
 13. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando prioritariamente le migliori tecniche disponibili (MTD/BAT);
 14. deve essere prevenuta la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono, in ordine di priorità e conformemente alla normativa vigente, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; deve essere ridotto al massimo il consumo di risorse naturali quale l'acqua;
 15. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente alla destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente;
 16. entro il primo anno dal presente provvedimento il Gestore dovrà predisporre il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), al fine di consentire una più agevole individuazione delle sezioni di processo e delle rispettive attività di monitoraggio e controllo e dedicando una sezione apposita del PMeC alle attività di carattere complessivo/generale e degli impatti dovuti all'istallazione considerata nel suo complesso; la documentazione dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente e agli Enti di Vigilanza e Controllo. Il PMeC dovrà essere corredato dei manuali di uso e manutenzione della componente impiantistica asservita alle singole sezioni di processo, di un elaborato grafico riportante il complesso impiantistico dedicato alla sezione di processo con l'indicazione degli eventuali strumenti di misurazione "in-line" dei parametri di processo, l'ubicazione di eventuali punti di campionamento per attività in autocontrollo, la posizione dei punti di emissione/scarico comprensivi dell'indicazione dell'eventuale punto di campionamento (le cui specifiche di realizzazione e metodiche di campionamento saranno riportate nel PMeC); inoltre, il Gestore dovrà predisporre una modulistica, che costituirà parte integrante del PMeC, in cui registrare tutte le informazioni utili alle attività di verifica e controllo da parte delle Autorità Competenti.
 17. Dovrà, inoltre, provvedere alla trasmissione al DRAR Sicilia, per la sua accettazione, delle polizze finanziarie.



18. Riveste carattere di prescrizione specifica la predisposizione di una sezione specifica all'interno del PMeC, che riporti le procedure per il monitoraggio delle emissioni odorigene dell'impianto, soprattutto in relazione ai ricettori individuati lungo le direttrici di collegamento ai fabbricati esistenti nell'intorno del biofiltro per un raggio di 1 km, e comunque per una distanza non inferiore a 150 metri dal confine dell'impianto; a tale scopo si prescrive la realizzazione di una stazione di rilevamento in continuo dei dati meteo-climatici, quali piovosità, temperatura, pressione atmosferica, direzione del vento, velocità del vento, umidità relativa e quant'altro ritenuto necessario per le attività di monitoraggio ambientale.
19. Il Gestore è obbligato a predisporre un elaborato grafico di facile lettura ed interpretazione (tabella / tavola / mappa / lay-out), da tenere presso l'installazione, riportante l'elenco completo dei punti georeferenziati soggetti ad ispezioni tecniche e/o fiscali, quali a titolo di esempio punti di emissione, pozzi d'ispezione, scarichi, ecc., e l'individuazione dell'area destinata all'operazione R13.
20. per l'attività di compostaggio dovranno essere rispettate tutte le condizioni prescritte al punto 16 dell'Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
21. le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte V del d.lgs.152/2006;
22. ai sensi del comma 14 dell'art.271 del d.lgs.152/2006, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta dovrà informare oltre che lo scrivente Dipartimento Acqua e Rifiuti anche l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente STA Enna, il Libero consorzio comunale di Enna, ARPA Sicilia territorialmente coinvolti ciascuno per le proprie competenze;
23. per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore ed approvato da ARPA;
24. la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati. I metodi analitici sono quelli di cui al D.M 25.8.2000 ed all'allegato VI della parte V del d.lgs.152/2006 e s.m.i., della vigente normativa di settore;
25. il compost in uscita dall'impianto, oltre le specifiche merceologiche previste dalle norme sugli ammendanti (d.lgs.75/2010 e s.m.i.), dovrà rispettare i seguenti valori di riferimento definiti dalla norma tecnica UNI 11184:2016:
 - 1.000 mg O₂/Kg SV⁻¹h⁻¹ dopo la fase ACT;
 - 500 mg O₂/Kg SV⁻¹h⁻¹ nella fase di raffinazione post maturazione.

Art. 7

L'esercizio dell'attività produttiva è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie, nelle forme previste dalla normativa vigente, e alla loro conseguenziale accettazione da parte del beneficiario, individuato nel Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella persona del Dirigente Generale *pro tempore* o suo delegato.

Tali garanzie, ai sensi dell'OC n. 2196/2003, devono essere prestate per un periodo maggiorato di dodici mesi oltre la naturale scadenza della presente autorizzazione (30/09/2032 + 12 mesi).

È fatto obbligo al Gestore di trasmettere le suddette garanzie in originale prima della fase di avviamento e messa a regime dell'installazione autorizzata, in ultimo, con il presente provvedimento.

Art. 8

Il Gestore deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del d. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Gestore è anche tenuto all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del d. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del d. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

Il Gestore deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del d. Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del d. Lgs. n. 205/2010.

Art. 9

Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo ad ARPA-Sicilia e al Libero Consorzio Comunale di Enna, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'installazione in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARPA-Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Enna e Azienda Sanitaria Provinciale di Enna) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente il controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere in modo da consentire l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 10

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate, in attuazione del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i., o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.



Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 11

E' fatto obbligo del rispetto delle condizioni di cui alla presente Autorizzazione Unica, nonché degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 208 del d. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività autorizzata ai sensi del presente provvedimento non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Art. 12

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 13

Si dà atto che oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

Art. 14

Il Libero Consorzio Comunale di Enna, a seguito di una delle comunicazioni individuate tra le prescrizioni dettate nella presente autorizzazione, potrà svolgere un sopralluogo presso l'impianto, anche avvalendosi del personale di ARPA - Sicilia, al fine di verificare la conformità dello stesso al provvedimento di autorizzazione, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 15

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d. Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, se anteriore, del presente provvedimento.

Art. 16

Il presente decreto sarà notificato al Gestore e inviato, per estratto, alla G.U.R.S. per la pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella pagina istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9.

Dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione ai seguenti Enti: Comune di Enna, S.R.R. ATO 6 Enna, Libero Consorzio Comunale di Enna, A.R.P.A.-Sicilia Direzione Generale, U.T.G. - Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Comando Provinciale dei V.V.F. di Enna, Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Ufficio del Genio Civile di Enna e A.S.P. di Enna.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di Soggetti interessati.

Palermo, li _____

Il Funzionario

(dott. chim. Raffaele NICASTRO MAIORINI)
firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'Ufficio

Il Dirigente Generale
FOTI